I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 137/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1978

relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

considerando che la decisione 64/503/CEE della Commissione relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri [1] è stata modificata a più riprese e, da ultimo, dalla decisione 74/476/CEE [2]; che, in un intento di chiarezza, si ritiene opportuno procedere ad una nuova formulazione delle disposizioni della decisione medesima;

considerando che tali disposizioni comportano un certo numero di obblighi cui sono direttamente soggetti i cittadini della Comunità e che, pertanto, è opportuno conferire loro la forma di un regolamento della Commissione;

considerando che, fatte salve le disposizioni che istituiscono un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, occorre tener conto che taluni trattamenti sono effettuati a bordo delle navi degli Stati membri sui prodotti pescati dalle navi stesse e che i prodotti ottenuti soddisfano alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato;

considerando che è opportuno tener conto del fatto che in alcuni casi i prodotti di cui trattasi sono trasbordati su un'altra nave di uno Stato membro ovvero sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità prima di essere introdotti nella Comunità stessa; che, pertanto, è opportuno prevedere delle modalità atte a garantire l'identità dei prodotti nonché il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato;

considerando che, al fine dell'uniformazione dei documenti utilizzati nel commercio internazionale, è opportuno allineare, per quanto possibile, sulla formula tipo elaborata sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il formulario utilizzato per redigere il documento comprovante che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri o i prodotti ottenuti a bordo di dette navi soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del trattato, è istituito un documento T 2 M. Tale documento è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e introdotti nella Comunità tali e quali, oppure dopo aver subito a bordo di navi degli Stati membri un trattamento non comportante l'esclusione dei prodotti ottenuti dal capitolo 3 o dalla voce 15.04 o 23.01 della tariffa doganale comune, soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Per i prodotti pescati e per i prodotti ottenuti a bordo di cui all'articolo 1 deve essere emesso un documento T 2 M, redatto conformemente al disposto degli articoli da 5 a 9, quando:

a) la nave che ha proceduto alla cattura ed eventualmente al trattamento a bordo li trasporta direttamente in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene detta nave;

---

[1] GU n. 137 del 28. 8. 1964, pag. 2293/64.
[2] GU n. L 259 del 25. 9. 1974, pag. 8.

b) una nave di uno Stato membro, sulla quale i prodotti pescati sono stati trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), procede al trattamento a bordo e trasporta i prodotti ottenuti direttamente nella Comunità ;

c) una nave di uno Stato membro diversa da quella di cui alle lettere a) o b), sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati, provvede al trasporto diretto nella Comunità ;

d) una delle navi di cui alle lettere a), b) o c) trasporta i prodotti pescati o i prodotti ottenuti in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità, da dove essi vengono avviati nella Comunità.

Articolo 3

1. Il formulario sul quale è redatto il documento T 2 M deve essere conforme al modello che figura all'allegato A.

2. Per l'originale del formulario T 2 M è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g al m^2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato del formulario T 2 M è di 210 x 297 mm, salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.

4. Il formulario T 2 M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dalle autorità competenti dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.

5. I formulari T 2 M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato B.

6. Ogni formulario T 2 M porta un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.

7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T 2 M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono inoltre portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

8. Il formulario T 2 M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano ; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.

Articolo 4

Un blocchetto di formulari T 2 M è rilasciato, a richiesta dell'armatore o del suo rappresentante, dalle autorità doganali del porto di registrazione o di armamento della nave da pesca. Si procede a questo rilascio unicamente quando l'armatore o il suo rappresentante hanno compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, le suddette autorità compilano il riquadro 3 di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.

Articolo 5

Il capitano della nave che ha proceduto alla cattura dei prodotti della pesca compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto :

a) ogniqualvolta i prodotti pescati sono sbarcati in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene la sua nave ;

b) ogniqualvolta i prodotti pescati sono trasbordati su un'altra nave di uno Stato membro ;

c) ogniqualvolta i prodotti pescati sono sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità.

Articolo 6

Qualora i prodotti pescati abbiano subito a bordo della nave che ha proceduto alla loro cattura un trattamento comportante la classificazione dei prodotti ottenuti alla voce 15.04 o 23.01 della tariffa doganale comune, il capitano di detta nave deve completare i riquadri dal 4 all'8 dell'originale e della copia del documento T 2 M di cui trattasi e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo.

Articolo 7

All'atto del trasbordo dei prodotti pescati di cui all'articolo 5, lettera b), o dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 6, occorre riempire il riquadro 9 dell'originale e della copia del documento T 2 M e la dichiarazione di

trasbordo è sottoscritta dai due capitani interessati. L'originale del documento T 2 M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti pescati o ottenuti, mentre l'operazione di trasbordo è indicata nel libro di bordo di ciascuna delle due navi.

Articolo 8

Qualora il trattamento di cui all'articolo 6 sia già effettuato a bordo di un'altra nave di uno Stato membro, sulla quale i prodotti pescati sono stati trasbordati, il capitano di questa nave deve compilare i riquadri 6, 7 e 10 dell'originale del documento T 2 M che gli è stato consegnato al momento del trasbordo e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo.

Articolo 9

In caso di secondo trasbordo dei prodotti pescati di cui all'articolo 5, lettera b), o dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 6 o in caso di trasbordo dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 8, il riquadro 11 dell'originale del documento T 2 M è riempito e la dichiarazione di trasbordo è sottoscritta dai due capitani interessati.

L'originale del documento T 2 M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti pescati o ottenuti, mentre l'operazione di trasbordo è indicata nel libro di bordo di ciascuna delle due navi.

Articolo 10

1. L'originale del documento T 2 M redatto secondo quanto disposto all'articolo 5 e, eventualmente, agli articoli da 6 a 9, deve essere presentato all'ufficio doganale presso il quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 1 ai quali esso si riferisce formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarli ad un regime doganale. Dette autorità possono chiederne la traduzione e, al fine di verificare l'esattezza delle indicazioni ivi contenute, possono esigere la presentazione di tutti i documenti del caso, in particolare dei documenti di bordo delle navi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c).

2. Se i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 1 ai quali il documento T 2 M si riferisce hanno sostato in un paese o territorio situato fuori della Comunità, il documento è valido soltanto se accompagnato da un attestato rilasciato dalle autorità doganali di questo paese o territorio.

L'attestato deve :

a) precisare che i prodotti pescati o i prodotti ottenuti ai quali il suddetto documento si riferisce sono rimasti sotto sorveglianza doganale per tutta la durata della loro permanenza nel paese o territorio interessato e che non vi hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la loro conservazione ;

b) contenere la data di arrivo e di partenza dei prodotti pescati o dei prodotti ottenuti, nonché la designazione esatta del mezzo di trasporto utilizzato per la loro rispedizione nella Comunità.

In mancanza di tale attestato, le autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti pescati o ottenuti sono introdotti possono accettare qualsiasi altro documento riconosciuto come equivalente.

Articolo 11

Il beneficio del regime intracomunitario è concesso per gli imballaggi eventualmente presentati contemporaneamente ai prodotti pescati o ai prodotti ottenuti di cui all'articolo 1 ai quali il documento T 2 M si riferisce solo su presentazione alle autorità doganali di un documento comprovante il carattere comunitario degli imballaggi medesimi.

Articolo 12

Ogniqualvolta il peschereccio rientra al suo porto di registrazione o di armamento, l'armatore della nave o il suo rappresentante devono, se ne è stato fatto uso dopo la partenza, presentare per il controllo dei duplicati il blocchetto dei formulari T 2 M all'ufficio doganale che l'ha rilasciato.

Egli deve ugualmente presentare il blocchetto ogniqualvolta le autorità doganali lo richiedano.

Dopo ogni operazione di controllo, il blocchetto è restituito al suo titolare che lo conserva fino ad esaurimento dei formulari in esso contenuti.

Articolo 13

Se, prima dell'utilizzazione totale dei formulari T 2 M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 3 si riferisce cessa di soddisfare alle condizioni richieste affinché i prodotti pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Articolo 14

Al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei documenti T 2 M e dell'esattezza delle indicazioni ivi contenute.

Articolo 15

La decisione 64/503/CEE è abrogata.

Essa resta tuttavia applicabile ai formulari dei certificati di circolazione delle merci DD5 conformi al modello ad essa allegato e vistati dai servizi doganali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

COMUNITA EUROPEA *ALLEGATO A*

1 Armatore (cognome e nome, o ragione sociale, ed indirizzo completo)

T2M N. A 000000

ORIGINALE

DOCUMENTO

CHE GIUSTIFICA CHE I PRODOTTI PESCATI DA NAVI DEGLI STATI MEMBRI SODDISFANO ALLE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO 9 PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CEE

2 Nome e tipo della nave

Numero di registrazione o di immatricolazione

Porto di registrazione o di armamento

Consultare le istruzioni a pagina 2 della copertina del blocchetto prima di compilare il formulario

3 VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica che i prodotti pescati dalla nave indicata nel riquadro 2 e, se del caso, in seguito trattati a bordo di detta nave o a bordo della nave indicata nel riquadro 9 e, se del caso, trasbordi in mare sulle navi indicate nei riquadri 9 e 11, soddisfano alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato CEE.

Ufficio doganale di .....

Stato membro: .....

Data: .... (Firma) (Timbro)

4 Quantità e natura dei colli (1) — Designazione dei prodotti pescati

5 Peso lordo (kg)

6 Quantità e natura dei colli (1) — Designazione dei prodotti ottenuti dal trattamento dei prodotti pescati

7 Peso lordo (kg)

8 DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DELLA NAVE CHE HA PESCATO I PRODOTTI

Io sottoscritto, ... (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiaro che i prodotti designati nei riquadri 4 e 5 del presente documento

— sono stati pescati dalla mia nave e che la compilazione del presente documento è citata a pagina ..... del libro di bordo

— hanno subito a bordo della mia nave un trattamento che è stato citato a pagina ..... del libro di bordo e che i prodotti ottenuti a seguito di questo trattamento sono designati nei riquadri 6 e 7 del presente documento (2)

Data: .... (Firma)

9 DICHIARAZIONE IN CASO DI UN PRIMO TRASBORDO IN MARE SU UN'ALTRA NAVE DI UNO STATO MEMBRO

I prodotti pescati o i prodotti ottenuti designati nel presente documento sono stati trasbordati in mare sulla seguente nave:

a) nome e tipo

b) numero di registrazione o di immatricolazione

c) porto di registrazione o di armamento

d) cognome e nome del capitano

Il trasborde è citato al pagina ..... del libro di bordo della nave che ha pescato i prodotti

Il trasbordo è citato a pagina ..... del libro di bordo della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati

Data: .....

..... (Firma del capitano della nave che ha pescato i prodotti)

..... (Firma del capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati)

10 DICHIARAZIONE IN CASO DI TRATTAMENTO A BORDO DELLA NAVE SULLA QUALE I PRODOTTI PESCATI SONO STATI TRASBORDATI

I prodotti pescati designati nei riquadri 4 e 5 del presente documento hanno subito a bordo della mia nave un trattamento che è citato a pagina ..... del libro di bordo e i prodotti ottenuti a seguito di questo trattamento sono designati nei riquadri 6 e 7 del presente documento.

Data: .... (Firma del capitano)

(1) Indicare, all'occorrenza, "rinfusa"

(2) Cancellare quando non c'è stato trattamento a bordo

Vedesi seguito a tergo

11 DICHIARAZIONE IN CASO DI UN SECONDO TRASBORDO IN MARE SU UN'ALTRA NAVE DI UNO STATO MEMBRO

I prodotti pescati o i prodotti ottenuti designati nel presente documento sono stati trasbordati in mare sulla seguente nave:

a) nome e tipo

b) numero di registrazione o di immatricolazione

c) porto di registrazione o di armamento

d) cognome e nome del capitano

Il trasbordo è citato a pagina..... del libro di bordo della nave dalla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati

Il trasbordo è citato a pagina ..... del libro di bordo della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati

Data: .....

..... (Firma del capitano della nave dalla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati)

..... (Firma del capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati)

NOTE

A. Qualora i prodotti pescati subiscano a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati un trattamento tale da far rientrare i prodotti ottenuti nella voce 15.04 (grassi e oli di pesci e di mammiferi) o nella voce 23.01 (farine e polveri di pesci, die crostacei o di molluschi) della tariffa doganale comune, il capitano di detta nave deve compilare i riquadri 6, 7 e 10 dell'originale che gli è stato consegnato all'atto del trasbordo.

B. In case di secondo trasordo dei prodotti pescati o dei prodotti ottenuti oppure in caso di transbordo dei prodotti ottenuti di cui alla lettera A, deve essere compilato il riquadro 11 dell'originale. Detto riquadro deve essere firmato dai due capitani interessati e il formulario deve essere consegnato al capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono trasbordati.

C. I riquadri di cui alle lettere A e B devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano, in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.

D. L'originale del formulario utilizzato deve essere consegnato alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti cui essi si riferisce formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarli a un regime doganale.

12 DOMANDA DI CONTROLLO

È richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della conformità delle indicazioni in esse resultanti.

A ....., il .....

..... (Firma) (Timbro)

13 RISULTATO DEL CONTROLLO (1)

Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente documento

☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni sotto precisate)

A ....., il .....

..... (Firma) (Timbro)

(1) Segnare con una X la menzione applicabile

OSSERVAZIONI

COMUNITÀ EUROPEA

1 Armatore (cognome e nome, o ragione sociale, ed indirizzo completo)

T2M N. A 000000
COPIA

DOCUMENTO
CHE GIUSTIFICA CHE I PRODOTTI PESCATI DA NAVI DEGLI STATI MEMBRI SODDISFANO ALLE CONDIZIONI DELL'ARTICOLO 9 PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CEE

2 Nome e tipo della nave

Numero di registrazione o di immatricolazione

Porto di registrazione o di armamento

Consultare le istruzioni a pagina 2 della copertina del blocchetto prima di compilare il formulario

3 VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica che i prodotti pescati dalla nave indicata nel riquadro 2 e, se del caso, in seguito trattati a bordo di detta nave o a bordo della nave indicata nel riquadro 9 e, se del caso, trasbordi in mare sulle navi indicate nei riquadri 9 e 11, soddisfano alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato CEE.

Ufficio doganale di .....

Stato membro: .....

Data: .... (Firma) (Timbro)

4 Quantità e natura dei colli (1) — Designazione dei prodotti pescati

5 Peso lordo (kg)

6 Quantità e natura dei colli (1) — Designazione dei prodotti ottenuti dal trattamento dei prodotti pescati

7 Peso lordo (kg)

8 DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DELLA NAVE CHE HA PESCATO I PRODOTTI

Io sottoscritto, ... (cognome e nome), capitano della nave indicata nel riquadro 2, dichiaro che i prodotti designati nei riquadri 4 e 5 del presente documento

- sono stati pescati dalla mia nave e che la compilazione del presente documento è citata a pagina ..... del libro di bordo
- hanno subito a bordo della mia nave un trattamento che è stato citato a pagina ..... del libro di bordo e che i prodotti ottenuti a seguito di questo trattamento sono designati nei riquadri 6 e 7 del presente documento (2)

Data: ....
(Firma)

9 DICHIARAZIONE IN CASO DI UN PRIMO TRASBORDO IN MARE SU UN'ALTRA NAVE DI UNO STATO MEMBRO

I prodotti pescati o i prodotti ottenuti designati nel presente documento sono stati trasbordati in mare sulla seguente nave:

a) nome e tipo

b) numero di registrazione o di immatricolazione

c) porto di registrazione o di armamento

d) cognome e nome del capitano

Il trasborde è citato al pagina ..... del libro di bordo della nave che ha pescato i prodotti

Il trasbordo è citato a pagina ..... del libro di bordo della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati

Data: .....

....
(Firma del capitano della nave che ha pescato i prodotti) (Firma del capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati)

(1) Indicare, all'occorrenza, "rinfusa"
(2) Cancellare quando non c'è stato trattamento a bordo

ALLEGATO B

NOTE

(da riportare a pagina 2 della copertina del blocchetto)

1. Il presente blocchetto contiene dieci formulari, ciascuno dei quali composto da un esemplare originale e da una copia.

2. I formulari devono essere compilati a macchina, o in modo leggibile a mano ; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione comportante la modifica.

3. — I riquadri 1 e 2 del formulario devono essere compilati nella lingua in cui il modulo è stampato.
   — I riquadri dal 4 all'11 del formulario devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4. Il capitano della nave che ha pescato i prodotti deve compilare i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di un formulario :
   a) ogniqualvolta i prodotti pescati sono sbarcati in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene la sua nave ;
   b) ogniqualvolta i prodotti pescati sono trasbordati su un'altra nave di uno Stato membro ;
   c) ogniqualvolta i prodotti pescati sono sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità.

5. Qualora i prodotti subiscano, a bordo della nave che li ha pescati, un trattamento tale da far rientrare i prodotti ottenuti nella voce 15.04 (grassi e oli di pesci e di mammiferi marini) o nella voce 23.01 (farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi) della tariffa doganale comune, il capitano di detta nave deve completare i riquadri dal 4 all'8 dell'originale e della copia del formulario di cui trattasi.

6. In caso di trasbordo in mare dei prodotti pescati o dei prodotti ottenuti mediante trattamento di cui al punto 5, il riquadro 9 dell'originale e della copia del formulario devono essere compilati. Tale riquadro deve essere firmato dai due capitani interessati e l'originale del formulario deve essere consegnato al capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasborati.

7. Qualora i prodotti subiscano il trattamento di cui al punto 5 a bordo della nave sulla quale sono stati trasbordati, il capitano di questa nave deve compilare i riquadri 6, 7 e 10 dell'originale del formulario che gli è stato consegnato dal capitano della nave che ha pescato i prodotti.

8. In caso di secondo trasbordo dei prodotti pescati o dei prodotti ottenuti di cui al punto 5 o in caso di trasbordo dei prodotti ottenuti di cui al punto 7, il riquadro 11 dell'originale del formulario deve essere compilato. Tale riquadro deve essere firmato dai due capitani interessati e il formulario deve essere consegnato al capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati.

9. L'originale del formulario utilizzato deve essere consegnato alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti cui si riferisce formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarli a un regime doganale. In caso di trasbordo, detto originale deve essere consegnato al capitano della nave sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati.

10. Il blocchetto deve essere presentato alla dogana ogniqualvolta la nave rientra al suo porto di registrazione o di armamento, sempre che ne sia stato fatto uso dopo la partenza. Il blocchetto deve essere presentato anche ogniqualvolta le autorità doganali lo richiedano.

11. Il blocchetto deve essere restituito alle autorità doganali che lo hanno rilasciato qualora la nave cui si riferisce cessi di soddisfare alle condizioni previste o nel caso in cui siano stati utilizzati tutti gli esemplari in esso contenuti.